



COMUNE DI ERCHIE

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE PUBBLICHE E ARREDI URBANI DI PROPRIETÀ COMUNALE

(approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 02.10.2025)

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc) e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree verdi, spazi pubblici e arredi urbani da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti ammessi all'adozione).
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzandone il concetto di bene comune;
 - sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art. 2 - Oggetto e disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione di aree verdi comunali, di spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc), di arredi urbani, nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare, mantenere e conservare le aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ed elencati al successivo art. 6.
3. L'adozione delle aree pubbliche e degli arredi urbani prevede, nel rispetto della normativa vigente, l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a porre in essere quanto previsto dal successivo art. 7.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia diffusione al presente Regolamento.

Art. 3 - Aree e arredi ammessi all'adozione

1. Ai fini dell'adozione, per "spazi pubblici" si intendono:
 - tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade, marciapiedi ecc), ad uso pubblico;
 - per "aree verdi" si intendono: tutte le aree verdi comunali;
 - per "arredi urbani" si intendono: strutture e attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani, come panchine, fioriere, aiuole, illuminazione, fontane ecc..., ricadenti esclusivamente all'interno delle aree verdi di cui alle convenzioni oggetto del presente regolamento;

2. È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dal Servizio Patrimonio.

Art. 4 – Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

1. Cittadini;
2. Associazioni, Enti e forme di volontariato organizzato;
3. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
4. Parrocchie ed Enti religiosi;
5. Operatori economici in qualunque forma giuridica costituiti.

I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono presentare istanza al Comune compilando l'allegato A al presente regolamento e nominando un proprio referente.

Art. 5 – Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:

- a. manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata - con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia - senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:
 - piccole riparazioni,
 - tinteggiature;
 - tutela igienica, pulizia e smaltimento dei rifiuti,
 - sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti;
 - lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni,
 - cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Servizio Patrimonio del Comune, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area/arredo;
- b. sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale
- c. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi o l'inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Servizio Patrimonio.

Art. 6 - Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Erchie, secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato A al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. L'assegnazione in adozione, previa valutazione della rispondenza alle finalità del presente Regolamento e della congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata dal Servizio Patrimonio, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione.
3. La proposta di adozione dovrà indicare l'area o lo spazio pubblico che si intende adottare, mantenere e riqualificare specificando eventualmente la richiesta di concorso del Comune come specificato nel successivo art 10

4. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.
5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
6. L'area data in adozione, una volta ultimati i lavori, dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e/o con il programma e le prescrizioni comunali, e a quelli di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
7. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 costituirà la base della apposita convenzione che sarà stipulata con la amministrazione all'atto dell'assegnazione.

Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6; secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dal Servizio Patrimonio, mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza, rimanendo permanentemente destinata alla pubblica utilità.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 6, a meno di specifica e motivata autorizzazione scritta da parte del competente Servizio Patrimonio. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 6.
7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Patrimonio onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
8. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentirne ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento.
9. Tutto quanto autorizzato, inserito e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate, salvo diversa disposizione dell'amministrazione comunale.

Art. 8 – Durata dell'Adozione

1. La durata dell'assegnazione in adozione è fissata inizialmente **in tre (3) anni** e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Erchie nel termine di almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. L'assegnatario può rinunciare all'adozione in qualunque momento previo comunicazione scritta al comune con almeno 30 giorni di preavviso.
4. Al cessare del periodo di adozione, l'area o l'arredo deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

Art. 9 - Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, solleciterà l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.
2. Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

Art. 10 – Concorso dell'Amministrazione comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione le aree e gli arredi di cui all'art. 3, nonché a mettere a disposizione, a seconda delle proposte e dei progetti da eseguire, le attrezzature necessarie per la manutenzione (ad es. decespugliatore/forbici ecc) da utilizzarsi sotto la responsabilità dei soggetti adottanti.
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo gratuito.
3. L'Amministrazione Comunale, per promuovere l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può programmare iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o addestramento rivolti alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.
4. Data l'importanza, anche ai fini didattici, degli spazi verdi nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di interventi, rivolti agli studenti, aventi forte valenza formativa e sociale, quali la formazione di collezioni ed orti botanici.

Art. 11 – Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli o targhe, recanti la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo spazio/questo arredo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto privato) bozza in allegato
2. Il numero dei cartelli o targhe e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
3. Per la collocazione di tali cartelli informativi l'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni.

Art. 12 – Responsabilità

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione; a tal fine è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni occorsi ai soggetti singoli e/o ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste al precedente articolo 5;

Art. 12 – Disposizioni finali

L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.